

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Pordenone



Il Regolamento della Formazione Professionale Continua

Pordenone, 27 aprile 2016

Gianluigi Degan

PRESUPPOSTI

- IFAC - IES 7 (Maggio 2004) - Principio Internazionale di Formazione per i professionisti contabili 7 - Formazione Professionale Continua: un programma di apprendimento permanente e di sviluppo continuo delle competenze professionali
- D. Lgs. 28.06.2005 n. 139 - di cui art. 29, 1° c. lett. d) e) m) - art. 12, 1° c. lett. r)
- D.P.R. 07.08.2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali - art. 7 – Formazione professionale
- [art. 1176 Codice Civile - Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.]

RIFORMA

DPR 127 / 2012 – RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

- “ 1° - continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
- “ 2° - I corsi di formazione possono essere organizzati oltre che da **ORDINI** e collegi, anche da **associazioni di iscritti agli albi** e da **altri soggetti, AUTORIZZATI** dai consigli nazionali degli ordini o collegi.
- “ 4° - Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.
- “ 5° - L'attività di formazione, quando è svolta dagli **ORDINI** e collegi, può realizzarsi anche in **COOPERAZIONE O CONVENZIONE CON ALTRI SOGGETTI**.
- “ 6° - Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

NOVITA'

NUOVO REGOLAMENTO

- “ MODIFICA DEL NUMERO DI CREDITI CONSEGUIBILI IN PARTICOLARI SITUAZIONI
- “ NUOVE MATERIE OBBLIGATORIE
- “ MODALITA' DI ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

DEFINIZIONE FPC

DEFINIZIONE

di formazione professionale continua intendendosi ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento, acquisizione di competenze specialistiche anche di natura interdisciplinare.

L'attività di formazione si articola nei seguenti 3 ambiti:

AGGIORNAMENTO = mantenimento, approfondimento, sviluppo delle competenze professionali. Consiste nella frequenza di **seminari, corsi, (anche tramite e-learning), videoconferenze, congressi, ecc.**

FORMAZIONE = acquisizione di competenze specialistiche, anche di natura interdisciplinare, al fine della crescita professionale. Consiste nella frequenza di **eventi formativi che tendono alla specializzazione (anche tramite e-learning)**

ATTIVITA' FORMATIVE PARTICOLARI indicate nell'art. 15 sono state integrate e riviste

CREDITI FORMATIVI

Formazione professionale nel triennio

N.RO CREDITI invariato e pari a 90, di cui 9 nelle materie obbligatorie

Permane anche l'obbligo di conseguimento di almeno 20 crediti in ciascun anno.

Annualmente, per le attività di FORMAZIONE A DISTANZA, possono essere acquisiti crediti:

N.ro	Casistiche
Illimitato	E-learning tramite tecnologie di identificazione biometrica (in fase di sperimentazione)
20	E-learning tradizionale
30	E-learning tradizionale (casi particolari) " per iscritti affetti da disabilità permanente " per iscritte in gravidanza e nei primi due anni successivi al parto
6	E-learning tradizionale per iscritti che superino il 65° anno di età nel triennio formativo ovvero che abbiano un'età superiore

CASI DI ESENZIONE

ESONERO PARZIALE

Non è più previsto l'esonero totale dall'obbligo formativo, mentre è, invece, introdotto un esonero parziale, che impone l'acquisizione di **30 crediti nel triennio, con un vincolo di almeno 7 annui**, per le seguenti casistiche:

- “ iscritti che non esercitano la professione
- “ iscritti con oltre 65 anni di età (nel precedente regolamento si considerava come limite per l'esonero il 70° anno di età)
- “ iscritti nell'Elenco Speciale

In tutti i casi sopra descritti, per l'anno 2016, considerato il triennio in corso 2014/2016, l'obbligo formativo impone di acquisire **almeno 10 crediti**.

ESONERO PER MATERNITÀ

Il nuovo regolamento prevede una **riduzione di 45 crediti formativi professionali**, per la quale l'iscritta ha facoltà di chiedere la ripartizione in un periodo compreso fra il periodo di gravidanza e il compimento del primo anno del bambino.

Può essere richiesto dalla madre o dal padre iscritto ricorrendo alle condizioni per il congedo di paternità previste dall'art. 28 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

CASI DI ESENZIONE

ALTRI CASI ESONERO

In caso di assenza per servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall'Italia che determinino un'interruzione dell'attività professionale per oltre 6 mesi, l'iscritto ha facoltà di inoltrare istanza di esenzione.

L'esenzione comporta una **riduzione dei crediti formativi in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale.**

ESONERO TOTALE

Il nuovo regolamento prevede 2 casi di esonero totale dalla FPC:

- “ per malattia grave, debitamente documentata, riferita ad un coniuge, parente o affine entro il 1° grado o ad un componente il nucleo familiare
- “ per documentati impedimenti derivanti da cause di forza maggiore

DOMANDE DI ESONERO

Tutte le istanze di riconoscimento dell'esonero devono essere presentate alla Segreteria senza ritardo per consentire, in caso di esito sfavorevole della verifica, di ottemperare all'obbligo formativo minimo annuale.

ATTIVITA' FORMATIVE PARTICOLARI

TABELLA - ART. 15

- “ n. 2 crediti formativi a **RIUNIONE**, sino ad un massimo di **16 anni**, partecipando ai **Gruppi di Lavoro**
- “ partecipazione ad eventi **NON ACCREDITATI** organizzati da **Università** , **Autorità indipendenti**, o altre **Istituzioni pubbliche** aventi ad oggetto materie professionali di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore

NOVITA'

Il nuovo Regolamento non prevede l'acquisizione di crediti per la partecipazione ad eventi **NON ACCREDITATI** dal Consiglio Nazionale.

2016

È l'ultimo anno del triennio formativo - si invita a verificare i crediti formativi maturati, consultando l'estratto conto nell'area riservata del Portale della Formazione.

NUOVE MATERIE

MATERIE “OBBLIGATORIE” - 6 IN TOTALE

” **NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

” **TECNICHE DI MEDIAZIONE**

(già Ordinamento - Deontologia – Compensi (tariffa) –
Organizzazione dello studio)

NUOVA CATEGORIE DI MATERIE

” **PARI OPPORTUNITA’**

MODALITA' DI ACCREDITAMENTO

ENTI FORMATORI

- “ **L'Ordine è Ente formatore**
- “ **Coopera con altri Ordini e istituzioni locali o in convenzione con soggetti esterni mantenendo il controllo ed il coordinamento**
- “ **Il Consiglio Nazionale tiene il registro di ALTRI SOGGETTI accreditati con significativa esperienza nel settore della formazione professionale**
L'ITER per l'attribuzione dei crediti formativi sarà sempre a cura dell'Ordine mentre la vigilanza nella rilevazione delle presenza sarà a cura dell'Ordine o del SOGGETTO AUTORIZZATO

Attualmente non vi sono ancora ENTI FORMATORI autorizzati presso il Consiglio nazionale – si procederà come si è fatto sinora

- **Per consentire la maturazione di maggiori crediti nell'ultimo anno del triennio si è provveduto a accreditare eventi formativi proposti da enti terzi previa valutazione delle tematiche e dei curriculum dei relatori**